

CITTA' DI NOALE
PROVINCIA DI VENEZIA
30033 Piazza Castello, 18
Cod.Fisc. 82002870275
P.IVA 01532450275



UFFICIO SEGRETERIA-COMMERCIO
SETTORE I AREA AMMINISTRATIVA
Sede Municipale
Fax 041/5897242
☎ 041/5897255 - 5897211

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DELLE AREE COMUNALI
ALLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
E AI PARCHI DI DIVERTIMENTO**

(V comma, art. 9 Legge 18 marzo 1968, n. 337)

- Art. 1 Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art.9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, regola la concessione delle aree comunali per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione di
- ⇒ Sagre – Fiere – Feste Tradizionali (Sezione I)
 - ⇒ Parchi di divertimento organizzati (Sezione II)
 - ⇒ Installazione di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni (Sezione III)

Per l'organizzazione dei Parchi di divertimento l'organizzatore ha l'obbligo di rispettare quanto previsto dalla legge n. 337/68, dal Regolamento emanato dal Ministero dei Beni e dalle Attività Culturali, Dipartimento dello Spettacolo e dal presente Regolamento.

SEZIONE I **CONCESSIONE DELLE AREE**

- Art. 2 Le concessioni delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e le relative autorizzazioni per l'esercizio, sono rilasciate alle ditte che ne abbiano fatto richiesta ai sensi della Legge 18/03/1968 n. 337, almeno 120 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Eventuali deroghe al limite temporale indicato, per comprovate motivazioni, potranno essere prese in considerazione dall'Ente, sentiti gli interessati, partecipanti abituali, purchè conformi alle direttive e nel rispetto delle normative vigenti.

Nei novanta giorni precedenti la data di inizio della manifestazione, non può essere consentito l'esercizio a singole attrazioni o a parchi di divertimento organizzati, fatta eccezione, nel caso esista consuetudine; la consuetudine rimane inalterata anche in caso di interruzione se questa è dovuta a causa di forza maggiore.

L'organo amministrativo cui compete il rilascio delle concessioni, dovrà valutare in caso di variazioni in eccesso dell'organico del Parco, il numero massimo di attrazioni per ogni tipo che possono essere accolte, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

La valutazione deve mirare a garantire il mantenimento di un giusto equilibrio delle attrazioni che si rivolgono alla stessa fascia di utenza, per consentire un esercizio economicamente attivo.

Le attrazioni devono essere prese in considerazione tenendo conto del tipo specifico, dello spazio d'ingombro e non soltanto della categoria.

Contestualmente, tenendo conto dell'utenza potenziale alla manifestazione in oggetto, dovrà stabilire il numero massimo di attrazioni di novità che possono partecipare.

Nel parco delle attrazioni può essere prevista l'installazione di una ATTRAZIONE DI NOVITÀ. Ai fini del presente regolamento, si intende come attrazione novità quella che esprime caratteristiche nuove, non è simile ad altre già esistenti, tecnicamente tale da suscitare interesse e richiamo spettacolare e non è stata presente al parco nel triennio precedente. La definizione di attrazione novità è attribuibile un'attrazione, piccola, media, grande. Nella eventualità che per la medesima attrazione di novità vi siano più richieste, si procederà con i criteri richiamati all'art.6.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Art. 3 Nell'intento di incrementare l'interesse del pubblico, compatibilmente con la disponibilità dello spazio, dovrà essere mantenuta un'area per le attrazioni di novità nel rispetto dei diritti acquisiti dai concessionari abituali.

La concessione rilasciata specificatamente per l'attrazione di novità si esaurisce dopo la prima partecipazione.

È riconosciuto "abituale frequentatore" l'esercente che ha partecipato ad almeno tre manifestazioni consecutive, fermo restando la graduatoria.

Le istanze dovranno essere corredate da:

- 1) Generalità complete dell'interessato unitamente agli estremi del codice fiscale, licenza comunale, della partita IVA e dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., recapito telefonico;
- 2) Le esatte misure di ingombro dell'attrazione, comprensive di sporgenze pensili e pedane, il numero delle carovane di abitazione e di carriaggi. L'attrazione deve essere indicata con la denominazione di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337; in caso di denominazione non conforme, la domanda dovrà essere annullata;
- 3) Una fotografia dell'attrazione nel caso di prima richiesta o di modifica della struttura iniziale;
- 4) I documenti originali di cui al punto 1) dovranno essere presentati all'atto dell'autorizzazione all'esercizio.
- 5) Comunicare all'ufficio di competenza, in fase di presentazione delle domande: il numero, la targa e le dimensioni dei carri attrezzati, delle carovane di abitazione e degli autoveicoli.
- 6) Tutte le attrazioni dovranno essere munite delle autorizzazioni, dei collaudi e coperte da polizze assicurative R.C. e quanto previsto dalle norme vigenti.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Art. 4 L'esito dell'istruttoria dovrà essere comunicato agli interessati ; in difetto è presunta l'accettazione dell'istanza.

L'esito dell'istruttoria, se negativo, dovrà essere notificato e specificatamente motivato. La motivazione ritenuta insufficiente o illegittima, potrà essere oggetto di ricorso al Sindaco. L'interessato potrà farsi assistere dalle organizzazioni di categoria.

Il ricorso deve essere presentato entro i quindici giorni successivi alla data della notifica del diniego, cui farà fede il timbro postale di spedizione.

Il Sindaco è tenuto a dare esito al ricorso entro quindici giorni successivi alla data di presentazione.

REQUISITI PREFERENZIALI

Art. 5 In sede di istruttoria, agli effetti dell'accettazione, l'organo competente dovrà tenere conto dei seguenti requisiti preferenziali che sono attribuibili all'esercente e all'attrazione:

- 1) Anzianità di domanda entro i termini (con riferimento al numero di edizioni per le quali è stata presentata ininterrottamente);
- 2) La ditta che alla licenza annuale affianca l'iscrizione alla Camera di Commercio dagli stessi anni acquisisce un punteggio per ognuno di essi;
- 3) L'attrazione che installa nello spazio riservato alle novità casualmente libero non acquisisce il diritto all'anzianità nello stesso sito;
- 4) A parità di punteggio, avrà priorità chi è residente nella provincia e nella regione;
- 5) L'attrazione che per tre anni consecutivi ha rinunciato alla partecipazione del Parco perde tutto il punteggio relativo alla presenza stessa;
- 6) L'attrazione non in graduatoria che subentra grazie alla rinuncia di un'altra già regolarmente concessa non acquisisce alcun punteggio e successivamente lo stesso spazio verrà dato alla ditta con maggior punteggio in graduatoria;
- 7) Perde tutto il punteggio relativo alla presenza anche chi rinuncia alla partecipazione a partire da trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione, con esclusione delle cause di forza maggiore.

È attribuito un punteggio ad ogni requisito preferenziale; il computo del punteggio che risulterà più elevato costituirà motivo di precedenza in sede di accettazione nell'ambito delle attrazioni dello stesso tipo.

Il numero delle attrazione dovrà essere relativo al concordato di cui al 3° comma dell'Art. 2.

PUNTEGGIO RELATIVO AI REQUISITI PREFERENZIALI

A far data dalla data di applicazione del presente regolamento

A) Anzianità di presentazione della domanda ininterrottamente
negli ultimi 5 anni PUNTI 0,5

.....
.....

B) Per ogni precedente manifestazione nel corso della quale
l'attrazione è stata in esercizio PUNTI 15

.....

- C) Punteggio acquisito dal concessionario per ogni frequenza anche saltuaria, con ogni tipo di attrazione negli ultimi 5 anni PUNTI 5
.....
- D) Anzianità di appartenenza alla categoria:
* per ogni anno dalla data del rilascio della licenza di esercizio PUNTI 1
.....
* per ogni anno dalla data di iscrizione alla Camera di Commercio PUNTI 1
- E) Anzianità di gestione del concessionario dell'attrazione interessata alla concessione: per ogni anno PUNTI 0,5
.....
- F) Residenza da almeno 5 anni:
* nelle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige PUNTI 8
- * nella Provincia PUNTI 10
.....

Il concessionario avente il maggior punteggio di cui al punto A), avrà diritto alla eventuale scelta dello stallo, fra quanti messi a disposizione per le attrazioni dello stesso tipo.

I punteggi di cui al punto F) non sono accumulabili e saranno attribuiti una tantum.

SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Art. 6 È consentita altresì la sostituzione, purché la nuova attrazione sia di caratteristiche e di tipo completamente diversi rispetto a quelle esistenti nel parco.

Ove tuttavia l'accoglimento della nuova attrazione, in conseguenza dell'aumento delle misure d'ingombro comportasse la necessità di escludere altre attrazioni già frequentatrici, la domanda di partecipazione non potrà essere accolta.

L'attrazione che per questa ragione rimarrà esclusa sarà collocata nel posto che le compete nella graduatoria delle attrazioni che potranno essere eventualmente accolte nelle manifestazioni future.

Contestualmente all'esito dell'istruttoria, deve essere notificata alle organizzazioni sindacali di categoria la graduatoria dei punteggi attribuiti ai richiedenti.

L'attrazione che ha già partecipato al parco, fino a quando sarà gestita dall'esercente cui è stata rilasciata la prima concessione, non potrà essere sostituita da altra dello stesso tipo, anche se appartenente o gestita da esercente avente punteggio superiore.

In caso di sostituzione dell'attrazione, con altra di proprietà dello stesso tipo e con le stesse misure d'ingombro, l'assegnazione dei punteggi avverrà normalmente.

PARTECIPAZIONE AL PARCO PER ROTAZIONE

- Art. 7 La partecipazione al parco per rotazione è consentita esclusivamente nel caso il cui il numero delle accettazioni possibili ai sensi del 4° comma dell'Art. 2, sia inferiore al numero dei richiedenti per i quali il computo dei punti risulti equivalente.

GESTIONE DIRETTA DELL'ATTRAZIONE

- Art. 8 Il titolare dell'attrazione è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere sostituito o coadiuvato dai familiari o conviventi a carico, purché abbiano l'età prevista della legge per lo svolgimento di attività lavorativa.

SUCCESSIONE NELL'ESERCIZIO

- Art. 9 Per le ditte individuali, in caso di decesso, di vendita o di donazione di un'attrazione o di cessione definitiva di dell'attività del titolare, comprovate da copia autentica di atto notarile debitamente registrata o denuncia di successione, il punteggio rimarrà invariato e legato alla medesima attrazione e il subentrante manterrà tutti i diritti acquisiti.

SUB-CONCESSIONE

- Art. 10 È vietata ogni forma di sub-concessione.
In caso di accertata infrazione del concessionario, sarà revocata la concessione per l'attrazione in oggetto che non potrà essere accolta nelle due successive manifestazioni.

COMITATO ORGANIZZATIVO

- Art. 11 L'assemblea dei partecipanti al parco nominerà una "Commissione" (interna o di parco) la quale farà da tramite tra i concessionari e l'Amministrazione Comunale. Qualora non fosse possibile tale nomina da parte dell'Assemblea dei partecipanti, sarà dato compito alle associazioni di categoria di esprimere la nomina.

Tale Commissione dovrà curare l'organizzazione delle varie manifestazioni preventivamente concordate in assemblea, ripartendo equamente le spese fra tutti i concessionari, secondo i parametri e le modalità consuete, salvo diverse norme stabilite in assemblea.

Sarà motivo di esclusione dell'assegnazione dell'area per l'anno successivo:

- non aver ottemperato alle disposizioni per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni nel parco divertimenti;
- il mancato pagamento del plateatico o dei rimborsi spese manifestazioni, di cui all'art. 11, ultimo comma, pulizia ecc., relativamente alla concessione;
- il ritardo nell'inizio dell'attività, l'anticipo o il ritardo nella cessazione della stessa, non specificatamente autorizzata;
- la non corrispondenza tra la descrizione del tipo di attrazione in domanda rispetto a quella in opera nello spazio assegnato;
- la mancata sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, secondo le disposizioni impartite dagli incaricati comunali;
- litigi e alterchi fra gli operatori, turbamento alla manifestazione, ed inoltre l'assunzione di comportamenti poco corretti nei confronti degli incaricati comunali.

ONERI DEI CONCESSIONARI

- Art. 12 Il concessionario non è tenuto a contribuire a spese sostenute da terzi per manifestazioni di vario genere che abbiano luogo durante la permanenza del parco, salvo non siano state preventivamente concordate con la Commissione interna o di Parco di cui all'Art. 11, previa deliberazione della maggioranza della stessa Commissione;

ATTIVITA' COMMERCIALI COMPLEMENTARI

- Art. 13 Sono compatibili all'interno dell'area destinata allo spettacolo viaggiante le attività commerciali (vendita dolciumi, gastronomie ecc.) abitualmente autorizzate e dislocate compatibilmente in modo da non creare discontinuità fra le attrazioni.

Sono considerate attività complementari al parco anche i pugnometri o altre piccolissime attrazioni. Queste attrazioni verranno installate negli spazi che di volta in volta verranno indicati dall'Amministrazione. L'orario d'esercizio verrà fissato da una commissione che provvederà anche a formulare una proposta per il rilascio e la dislocazione degli stessi. Inoltre queste attrazioni non danno diritto alla conversione con altre attrazioni in elenco ministeriale di diverse dimensioni.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

- Art. 14 Nel caso dovessero sorgere dubbi o contestazioni inerenti l'interpretazione delle norme contenute nel presente regolamento, si precisa che l'organo competente a darne corretta interpretazione sarà costituito esclusivamente da una commissione paritetica delle organizzazioni di categoria che lo hanno sottoscritto.

Tale commissione rimane unico competente interlocutore in caso di variazione delle norme in esso contenute.

DEPOSITO CAUZIONALE

Ar.15 La Concessione dell'area è subordinata al versamento presso l'Ufficio Tesoreria Comunale, entro il termine prefissato dall'Ufficio Commercio, pena la decadenza della concessione, di deposito cauzionale stabilito come segue:

CIRCHI:

Diametro fino a trenta metri EURO 1500

Diametro oltre i trenta metri EURO 2500

ATTRAZIONI POSIZIONATE NELLE PIAZZE DEL PAESE

Fino a 100 metri quadri EURO 250

Oltre i 100 metri quadri EURO 500

ATTRAZIONI POSIZIONATE IN ALTRE AREE

Fino a 100 metri quadri EURO 100

Oltre i 100 metri quadri EURO 150

Le cauzioni non saranno restituite in assenza di qualsiasi pendenza verso l'Amministrazione Comunale.

Le cauzioni non saranno restituite in assenza di qualsiasi pendenza e/o revoca dell'autorizzazione fatto salvo diversamente disposto dal presente Regolamento, nonché nei casi di occupazione dell'area prima del termine fissato o di sgombero della stessa fuori tempo massimo.

OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art.16 Per la concessione è dovuta la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche nella misura prevista dalla normativa vigente.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita al momento del ritorno della concessione.

LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA

Art.17 L'inizio dell'attività è subordinato al rilascio della licenza di pubblica sicurezza contenete l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte del dirigente di Settore, previo collaudo della Commissione di Vigilanza.

INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL PARCO

ART.18 L'installazione delle attrazioni dovrà avvenire all'interno dello spazio assegnato, sotto la vigilanza del comando di Polizia Municipale.
E' vietato variare le misure di ingombro delle attrazioni salvo giustificati motivi tecnici sopraggiunti riconosciuti validi dall'ufficio competente e sempre che non né risultino danneggiate l'attività delle attrazioni adiacenti e le condizioni di sicurezza del parco.
L'attrazione dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza e convenientemente illuminata nelle ore di scarsa visibilità.
Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua condizione possa costituire motivo di disturbo della manifestazione per immoralità, il Dirigente del settore dispone l'immediato allontanamento della medesima e l'incameramento della cauzione, senza che il titolare abbia il diritto ad alcun indennizzo.
L'uso di strumenti musicali o di riproduzione del suono o di autoparlanti in genere è consentito, comunque non oltre le ore 23.00, solo se esercitato con moderazione, in modo da non arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana e dall'art.695 del Codice Penale.
Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere alla pulizia giornaliera dello spazio assegnato e alla raccolta dei rifiuti solidi urbani secondo le modalità vigenti all'interno del territorio comunale, con l'osservanza inoltre di tutte le norme igienico – sanitarie.
La sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzati ha luogo nelle località e con le modalità stabilite dal Dirigente del settore.
L'Amministrazione Comunale resta comunque sollevata da ogni responsabilità inerente e conseguente all'attività svolta dai concessionari.

SEZIONE II
CONCESSIONE AREE PER PARCHI DIVERTIMENTO ORGANIZZATI
(Art. 7 – L. n. 337/1968)

Art. 19 Si considerano parchi divertimento organizzati quelli che vengono allestiti nel Comune da organizzatori qualificati, specie in concomitanza di esposizione e mostre campionarie ovvero nel corso di attività turistiche stagionali e in occasioni diverse.

L'organizzazione è vietata in occasione di sagre e fiere.

Tra un parco divertimenti e l'altro devono trascorrere 60 giorni dalla fine dell'uno e l'inizio dell'altro, fatta salva la consuetudine.

Art. 20 Le concessione di aree per l'installazione dei parchi organizzati sarà fatta dando la preferenza all'esercente che sia in possesso della qualifica di organizzatore, risultante dal prescritto documento rilasciato dal Dipartimento dello Spettacolo e che il complesso da lui allestito in precedenza abbia riscosso, sia per decorosità sia per correttezza di conduzione delle singole attrazioni, il consenso della cittadinanza e della Amministrazione Comunale e che abbia presentato regolare istanza.

Art. 21 È vietato all'esercente organizzatore concessionario dell'area di sub concedere ad altri organizzatori la stessa.

Art. 22 L'organizzatore concessionario è responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune, del buon andamento del parco, del pagamento dei canoni e tributi dovuti, del funzionamento e dell'efficienza dei vari servizi ecc., e sarà tenuto a far osservare agli esercenti partecipanti al parco tutte le eventuali prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre Autorità.

Art. 23 Gli esercenti che hanno intenzione di partecipare al parco, sono tenuti a presentare regolare istanza in carta semplice all'organizzatore, corredata da quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento, almeno 180 giorni prima della data di inizio del parco. Eventuali deroghe al limite temporale indicato, per comprovate motivazioni, potranno essere prese in considerazione dall'Ente, sentiti gli interessati, partecipanti abituali.

L'esercente anche se abituale frequentatore, che non abbia ottemperato a quanto sopra è considerato rinunciatario a tutti gli effetti.

All'organizzatore cui è stata presentata l'istanza, compete l'obbligo di evaderla e dare riscontro scritto con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della data di inizio del parco. In difetto di ciò, la domanda è da considerarsi accettata a tutti gli effetti.

L'organizzatore potrà stabilire norme di comportamento, sentito il parere dell'Amministrazione comunale, oltre a quelle previste nella concessione.

Rimangono valide tutte le norme della Sezione I ai fini della accettazione, in quanto compatibili con la Sezione II.

Gli organizzatori dovranno altresì osservare le norme che saranno emanate in materia di organizzazione di parchi.

Art. 24 Il requisiti di preferenza di cui all'art. 5 della Sezione I devono essere osservati dai concessionari organizzatori nella scelta delle attrazioni per la formazione dei parchi.

SEZIONE III **INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI** **E DI PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI**

Art. 25 Per le singole concessioni o per piccoli complessi non costituenti parchi divertimenti, valgono le norme fissate agli artt. 2-3-5-7-8-10-12.

I complessi o le singole attrazioni di cui al presente titolo possono agire rispettivamente non prima di 60 o 30 giorni da fiere, sagre o altre manifestazioni costituenti parchi divertimento tradizionali.

Vengono considerati piccoli complessi il massimo di una grande attrazione, due medie, due piccole; non si conteggiano le piccole attrazioni di tipo automatico a gettone, pugnometri, cavallini, dondoli, ecc.

Non devono assolutamente essere autorizzate attività di spettacolo viaggiante, non previste nell'elenco ministeriale delle attrazioni.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONI FINALI
AUTORIZZAZIONI IN AREE PRIVATE DEMANIALI E PATRIMONIALI

- Art. 26 Le autorizzazioni in aree private, demaniali e patrimoniali per l'allestimento di spettacoli viaggianti sono subordinate al rispetto delle norme previste dal presente regolamento. L'installazione di circhi e spettacoli viaggianti in area non soggetta a pubblica servitù è subordinata all'autorizzazione preventiva del Dirigente del settore, che dovrà essere richiesta dagli organizzatori della manifestazione almeno 60 giorni prime, indicando specificatamente l'area che si intende utilizzare e dimostrandone la disponibilità. L'esercente lo spettacolo viaggiante che intenda installare la propria attrazione in area privata non soggetta a pubblica servitù è tenuto a presentare, almeno 60 giorni prima, domanda in bollo al Comune di Noale per il rilascio della prescritta licenza allegando tutta la documentazione di cui all'art.3 prevista in questo caso.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

SANZIONI

- Art.27 Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, sono soggette alle sanzioni previste dal regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazioni di regolamenti o ordinanze sindacali, approvato con delibera di consiglio comunale n.43 del 25 settembre 2001.

APPLICAZIONE DI ALTRE NORME

- Art.28 Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di Pubblica Sicurezza, Polizia Urbana, di Occupazione di suolo pubblico, d'igiene, nonché di tutte le altre disposizioni contemplate dalla legislazione concernente gli spettacoli viaggianti, comprese le norme consuetudinarie riconosciute sia dal Comune che dalle organizzazioni sindacali.
- Art.29 Il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente approvato con delibera del Consiglio Comunale dell'11.10.1968.
Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.